



**Comune di Vigolzone**  
Provincia di Piacenza

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL COMMERCIO**  
**SU AREE PUBBLICHE**

**D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114**

Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 66 del  
27/11/2008, modificato con delibere Consiglio Comunale n. 52  
del 25/09/2012 e n. 14 del 31/03/2015.

## **DISCIPLINA DEI MERCATI**

1. OGGETTO
2. DEFINIZIONI

### **TITOLO II DISPOSIZIONI COMUNI**

3. CLASSIFICAZIONE DEI MERCATI
4. POSTEGGI - ASSEGNAZIONI (Autorizzazione/Concessione)
5. ASSEGNAZIONE POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI
6. RIASSEGNAZIONE POSTEGGI A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE, SPOSTAMENTO, AMPLIAMENTO DEL MERCATO
7. SETTORI MERCEOLOGICI
8. MIGLIORIA - SCAMBIO
9. ACQUISIZIONE CON ACCORPAMENTO DI AZIENDA PER AMPLIAMENTO POSTEGGIO – PICCOLI AMPLIAMENTI DI ADEGUAMENTO
10. REGISTRO DI MERCATO E DELLE PRESENZE DEGLI OPERATORI CONCESSIONARI
11. GRADUATORIA DEI CONCESSIONARI E DEGLI SPUNTISTI
12. ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE LIBERI
13. CORRETTO UTILIZZO DEL POSTEGGIO E DELLE ATTREZZATURE – CORRETTA MODALITA' DI VENDITA
14. ORARI E FESTIVITA'
15. SUBINGRESSI – REINTESTAZIONI
16. CIRCOLAZIONE E SOSTA NELL'AREA DI MERCATO
17. CANONE DI UTILIZZO SUOLO PUBBLICO
18. NORME IGIENICHE SANITARIE
19. ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI
20. PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

21. MERCATI STRAORDINARI

**TITOLO III  
DISPOSIZIONI PER IL MERCATO DI VIGOLZONE**

22. DISCIPLINA SPECIFICA RELATIVA AL MERCATO DEL MERCOLEDI' A VIGOLZONE

23. DISCIPLINA SPECIFICA RELATIVA AI MERCATI DI NUOVA ISTITUZIONE

**TITOLO IV  
DISPOSIZIONI PER FIERE E SAGRE**

24. CLASSIFICAZIONE FIERE

25. FIERE STRAORDINARIE

25 bis DISCIPLINA SPECIFICA – FIERA D'OTTOBRE

25 ter DISCIPLINA SPECIFRICA – FIERA CUORE DI MAMMA

26. ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI IN CONCESSIONE DECENNALE

27. ASSEGNAZIONE SECONDO POSTEGGIO

28. ASSEGNAZIONE TEMPORANEA POSTEGGI

29. GESTIONE DEL REGISTRO DELLE PRESENZE MATURATE GESTIONE DELLE PRESENZE ED ASSENZE DEI CONCESSIONARI DI POSTEGGIO

30. GIORNATE ED ORARI

31. POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

32. SUBINGRESSI TRASFERIMENTO – REINTESTAZIONE – VOLTURAZIONE

33. ACCORPAMENTO CON AMPLIAMENTO

34. SCAMBIO DI POSTEGGIO

35. REVOCA AUTORIZZAZIONE

36. PROCEDURE RIFERIBILI IN GENERALE ALLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

**TITOLO V  
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA  
DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

37. COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

38. POSTEGGI ISOLATI

39. VENDITE TEMPORANEE – VENDITE OCCASIONALI – VENDITE A DOMICILIO

40. MODULISTICA

41. PUBBLICITA' DEI PREZZI

42. VENDITE STRAORDINARIE

43. SANZIONI

44. OSSERVATORIO COMUNALE

45. DISPOSIZIONI FINALI ED ABROGAZIONI

## **TITOLO I DISCIPLINA DEI MERCATI**

### **ART. 1**

#### **OGGETTO**

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nei mercati, nelle fiere, sui posteggi isolati, in forma itinerante, ai sensi e per gli effetti del Titolo X° del Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998, nonché L. R. n. 12 del 25.06.99 e Deliberazione della G. R. n. 1368 del 26.07.99, per il territorio del Comune di Vigolzone.
2. Sono fatti salvi gli atti consiliari con i quali sono state approvate o ratificate le istituzioni di Fiere e Mercati per la parte relativa alla determinazione delle aree e del numero dei posteggi così come espressamente precisato dai disegni planimetrici allegati, e comunque per la parte non specificatamente inerente al presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento, può essere aggiornato ogni anno o quando sopravvengono fatti e condizioni nuove che ne richiedono una revisione straordinaria ed urgente.

### **ART. 2**

#### **DEFINIZIONI**

1. Le definizioni di:

- Commercio su aree pubbliche
- aree pubbliche
- posteggio
- mercato
- fiera
- presenze sul mercato
- presenze in fiera

sono quelle espressamente elencate all'art. 27 lett. a)-b)-c)-d)-e)-f)-g) del Decreto Legislativo 114/98.

## 2. Le definizioni di

- mercati e fiere
  - Ordinari:
  - A Merceologia Esclusiva
  - Straordinari

Sono quelle espressamente elencate all'art. 6 – comma 1 – della L. R. n. 12/99.

## 3. Si definisce inoltre:

- a) Per migliororia: la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro non assegnato, ubicato nella stessa fiera o mercato, allo scopo di migliorare la propria posizione funzionale e commerciale;
- b) Per scambio: la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi vicendevolmente il posteggio;
- c) Per posteggio riservato: il posteggio riservato ai produttori agricoli;
- d) Per settori merceologici: i settori alimentare e non alimentare;
- e) Per spunta: l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato le assenze e le presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati;
- f) Per spuntista: l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- g) Per attività stagionali: quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali;
- h) Per gestore di mercato: il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei Servizi di Mercato, salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno con apposita CONVENZIONE nel rispetto della vigente normativa;
- i) Per Servizio preposto ad emanare determinazioni in materia di operazioni mercatali: il Servizio Sviluppo Economico;
- j) Per Servizio di Vigilanza: si intende il Corpo di Polizia Municipale;
- k) Per Servizio di Vigilanza Igienico-Sanitaria: si intende l'A.U.S.L. di Piacenza.

## **TITOLO II DISPOSIZIONI COMUNI AI MERCATI**

### **ART. 3**

#### **CLASSIFICAZIONE DEI MERCATI**

1. In ottemperanza alle disposizioni espresse al precedente art. 2) i mercati al dettaglio su aree pubbliche, annuali, stagionali, settimanali sono classificati sulla base delle definizioni di cui all'art. 6, comma 1 della L. R. 25.06.99, n. 12 e ulteriormente così specificati:
  - a) Mercati ordinari: quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2 per cento dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;

- b) Mercati a merceologia esclusiva: quando tutti i posteggi sono organizzati;
    - 1. Per settori merceologici;
    - 2. Per specializzazioni merceologiche;
    - 3. Per settori e specializzazioni merceologiche;
  - c) Mercati straordinari: quando trattasi di mercati, ordinari o a merceologia esclusiva, che si svolgono nella stessa area e con gli stessi operatori ma in giorni diversi da quelli normalmente previsti;
2. Agli effetti di cui al comma 1, si intendono:
- a) Per settori merceologici: i settori alimentare e non alimentare;
  - b) Per specializzazioni merceologiche; le segmentazioni merceologiche interne ai settori.

#### **ART. 4**

##### **ASSEGNAZIONI POSTEGGI DESTINATI ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO** **(Autorizzazione/Concessione)**

1. L'assegnazione, anche parziale, dei posteggi in concessione decennale, è effettuata sulla base dei criteri di cui al punto 2, lett. c) della deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368, stabilendo, in caso di ulteriore parità, che siano privilegiati gli operatori:
  - a) totalmente sprovvisti di posteggio nell'ambito dello stesso mercato;
  - b) sprovvisti o con il minore numero di posteggi nell'ambito del territorio nazionale.Dalla prima assegnazione possono essere esclusi i posteggi di cui si prevede lo spostamento o la trasformazione.
2. Ai fini dell'applicazione dei criteri richiamati al comma 1, si intende per dante causa il soggetto che, per ultimo, ha ceduto l'azienda.
3. La disponibilità di posteggi liberi è resa nota, oltretutto a mezzo di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con avviso pubblico da esporsi all'Albo Pretorio del Comune, in cui siano esplicitati i termini ed ogni altra eventuale modalità da osservarsi ai fini della presentazione delle domande di assegnazione.
4. Le domande presentate da operatori che fossero già titolari di due o più posteggi nell'ambito dello stesso mercato sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.
5. L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili:
  - a) per incremento del numero dei posteggi di un mercato;
  - b) per istituzione di un nuovo mercato;è effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui ai commi precedenti e fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7.
6. Sull'autorizzazione rilasciata dovranno essere riportati gli estremi cui fa riferimento e la data di scadenza della concessione di cui all'art. 28 – c.1 lett a) del D.Lgs.114/98.
7. L'assegnazione dei posteggi, a qualunque titolo effettuata, avviene comunque nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi se determinate e previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle miglorie meglio disciplinate al successivo art. 8

#### **ART. 5**

##### **ASSEGNAZIONE POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI**

1. L'assegnazione dei posteggi destinati ai produttori agricoli è effettuata, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, della Legge Regionale n.12 del 1999 applicando, nell'ordine, i seguenti criteri:
  - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato, sempreché rilevate o documentabili dall'interessato;
  - b) maggiore anzianità di attività dell'operatore, da intendersi come periodo di validità ininterrotto dell'abilitazione a vendere, presso il proprio fondo o in altro luogo, la propria produzione agricola;
2. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo, non è richiesta la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione ma, unicamente presso l'Albo Pretorio del Comune, di norma con cadenza semestrale, assegnando un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni per la presentazione delle domande.
3. Per dar modo all'inserimento di produttori non concessionari, mediante un turn over merceologico e stagionale, possono essere stabiliti posteggi a limitazione temporale (max tre mesi per anno solare) ai quali non è ammesso l'accesso agli spuntisti se non in qualità di operatori che pongono in vendita prodotti non presenti nella giornata nell'area riservata ai produttori agricoli. Tali concessioni non sono ammesse se riferite a prodotti agricoli già in vendita presso i concessionari in abbonamento.
4. Non è ammessa la possibilità, da parte di un produttore agricolo, di detenere in concessione più di un posteggio nello stesso mercato.
5. Le domande presentate da produttori già titolari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.
6. L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili per incremento del numero di posteggi riservati ai produttori agricoli nell'ambito dello stesso mercato, per istituzione di nuovo mercato o per rinuncia del concessionario, è effettuata sulla base delle stesse disposizioni dei commi precedenti.
7. Sono equiparati alle autorizzazioni di cui alla L. n.59/63 le denunce d'inizio attività effettuate dai produttori agricoli ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 e del D.P.R. 300/92. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma 1, la data di presentazione della denuncia è equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione.
8. Non è ammesso alla spunta chi è titolare di concessione decennale (nel periodo di riferimento temporaneo).
9. I posteggi di cui al presente articolo non possono essere assegnati a soggetti diversi dai produttori agricoli .

## **ART. 6**

### **RIASSEGNAZIONE POSTEGGI A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE – SPOSTAMENTO - AMPLIAMENTO MERCATO**

1. Si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi a favore degli operatori che già ne sono concessionari, nei seguenti casi:
  - a) trasferimento del mercato in altra sede;
  - b) trasferimento parziale del mercato, spostamento o ridimensionamento di una parte dei posteggi, qualora i posteggi interessati da tali operazioni siano percentualmente superiori al 30 per cento dei posteggi complessivi del mercato.
2. Nei casi in cui al comma 1, la riassegnazione dei posteggi avviene coinvolgendo tutti gli operatori concessionari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato, sulla base della graduatoria stilata con i criteri di cui al punto 7, lett. a)-b) e c), della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, così come ulteriormente specificati al comma 4.

3. Qualora il numero dei posteggi oggetto di trasferimento o di ridimensionamento sia percentualmente pari o inferiore a quello previsto al comma 1, la riassegnazione dei posteggi è limitata agli operatori titolari dei posteggi direttamente interessati dal trasferimento o dal ridimensionamento dei posteggi medesimi.
4. Agli effetti dell'applicazione dei criteri richiamati al comma 2, l'anzianità di mercato e quella d'attività, qualora l'azienda sia stata acquisita per subingressi successivi, è intesa in senso storico ovvero potenzialmente retrodatabile alla data di entrata in vigore dell'abrogata legge 19.5.76, n. 398.
5. Gli operatori del mercato sono ordinati:
  - a) secondo una pluralità di graduatorie distinte per settore merceologico (alimentare e non alimentare).

## **ART. 7**

### **SETTORI MERCEOLOGICI**

1. Le autorizzazioni di cui all'art. 28 – comma 1 – lett. a) D.Lgs. 114/98, sono rilasciate per un unico settore merceologico.
2. Le eventuali autorizzazioni di Tipologia B) valide per il settore alimentare e non alimentare, rilasciate per effetto della precedente normativa, dovranno essere convertite in nuove autorizzazioni di Tipologia A) relativamente al settore merceologico della Tabella prevalente risultante nel ex Ruolino dei Posteggi di Mercato o con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, effettuata dall'interessato nel qual caso non si risalga in modo storico dal predetto ex Ruolino dei Posteggi.

## **ART. 8**

### **MIGLIORIA – SCAMBIO**

1. Prima dell'assegnazione dei posteggi, così come indicato al precedente art.4 del presente Regolamento, il Servizio Sviluppo Economico, entro il mese di maggio ed entro il mese di novembre di ogni anno, rende noto l'elenco dei posteggi liberi con l'indicazione del settore o merceologia se dovuti. Per detti posteggi, gli operatori già concessionari di posteggio possono avanzare domanda di miglioria, come da modulistica predisposta dal Servizio Sviluppo Economico.
2. Le istanze verranno esaminate entro e non oltre il termine del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno.
3. Le migliorie, fino ad esaurimento dei posteggi liberi, verranno accolte secondo le priorità delle graduatorie di mercato di cui al successivo art.11.
4. I posteggi rimasti liberi dopo tale operazione di miglioria vengono segnalati alla Regione Emilia-Romagna per la pubblicazione sul B.U.R. secondo quanto stabilito dal punto 1) lett. b) e c) della deliberazione G.R. 26.07.1999 n° 1368.
5. E' sempre ammesso lo scambio consensuale del posteggio, quando la tipologia delle attrezzature non contrasti con il corretto svolgimento del mercato e nel rispetto del presente Regolamento.
6. Le istanze dovranno essere presentate congiuntamente, su apposita modulistica predisposta dal Servizio Sviluppo Economico, che deve concludere l'istruttoria entro e non oltre 60 gg. dalla data di presentazione delle stesse.

## ART. 9

### **ACQUISIZIONE CON ACCORPAMENTO DI AZIENDA PER AMPLIAMENTO POSTEGGIO - PICCOLI AMPLIAMENTI DI ADEGUAMENTO POSTEGGI**

1. E' ammessa la richiesta di ampliare la superficie di un posteggio annettendovi quella di un posteggio adiacente quando l'operazione non comporta l'eliminazione di spazi operativi primari e l'ingombro di accesso ad abitazioni, negozi, uffici, passi carrabili ed a condizione che l'operazione avvenga attraverso l'acquisizione dell'azienda e l'alienante rinunci alla concessione a favore dell'acquirente.
2. Il posteggio non potrà superare la superficie complessiva di mq. 80,00. Non è ammesso superare la somma dei metri quadrati di ognuno dei posteggi.
3. In nessun caso è ammessa l'annessione di più di un posteggio.
4. Ad opera del Responsabile del Servizio Sviluppo Economico sono ammessi ampliamenti o diminuzione di superfici, nonché spostamenti di posteggi nelle zone libere nell'ambito del perimetro mercatale, qualora tali interventi risultino compatibili con le esigenze generali del mercato (es.: migliorare la viabilità pedonale e di pronto intervento, nonché il corretto esercizio delle attività di vendita) che non alterino in alcun modo il numero globale dei posteggi ed il perimetro dell'area mercatale.
5. Nell'ambito del rispetto della normativa vigente, sono ammessi, se disponibili, su richiesta, ampliamenti o diminuzioni di superfici di posteggio di limitate entità non superiori al 10% della superficie in concessione.

## ART. 10

### **REGISTRO DI MERCATO E DELLE PRESENZE DEGLI OPERATORI CONCESSIONARI**

#### A) Registro di mercato

1. Presso l'Ufficio Servizio Sviluppo Economico è tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:
  - la planimetria di mercato con l'indicazione numerica dei posteggi, il settore merceologico e l'eventuale merceologia esclusiva;
  - l'elenco dei titolari dei concessionari di posteggio con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alla superficie assegnata, la data di assegnazione e la data di scadenza della concessione.
2. Copia della suddetta documentazione costantemente aggiornata è depositata presso l'Ufficio di Polizia Municipale.

#### B) Registro delle presenze ed assenze dei concessionari

1. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art.5, comma 2, lett. b) e c) della Legge Regionale n.12 del 1999, non si considerano:
  - a) le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, sempreché gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari di posteggio nel mercato;
  - b) le assenze maturate sui mercati straordinari;

2. E' invece considerata assenza a tutti gli effetti la cessazione dell'attività di vendita prima dell'orario prefissato, a meno che non si tratti di motivi gravi da certificare entro 3 gg. dalla data di svolgimento del Mercato.
3. I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza e servizio militare, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, sempreché siano debitamente giustificati entro il 30° giorno successivo alla prima assenza, valendo, in caso contrario, quanto previsto al comma successivo, (le assenze per malattia debbono essere giustificate con idonea certificazione medica attestante che il soggetto non è in grado di esercitare attività lavorativa ed il periodo presunto).
4. Qualora non sia rispettato il termine di cui al comma 3, l'assenza si considera giustificata, unicamente, dalla data dalla quale è prodotta la documentazione inerente.
5. Le assenze dovute all'eventuale sospensione del Mercato determinata dagli Organi Comunali non saranno conteggiate.
6. Le assenze dovute a sospensione di attività determinata dagli Organi Finanziari e/o Comunali per infrazioni alla normativa vigente, non sono conteggiate.

## **ART.11**

### **GRADUATORIA DEI CONCESSIONARI – GRADUATORIA DEGLI SPUNTISTI**

1. A cura del Servizio Sviluppo Economico è tenuto il Registro delle Graduatorie dei concessionari di posteggio formulato in base al seguente ordine prioritario:
  - maggiore anzianità dell'attività del mercato ricavabile dalla data di assegnazione del posteggio di cui trattasi, proprio o del dante causa;
  - in subordine, a parità di anzianità, la maggiore anzianità di attività dell'azienda su area pubblica documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa, con le modalità dell'autocertificazione presentate dall'operatore interessato.
2. A cura dell'Ufficio Sviluppo Economico è tenuto il Registro della graduatoria, per ognuno dei settori commerciali, degli spuntisti, formulata in base a:
  - maggiore numero di presenze maturate nei mercati sempreché riferibili ad un'unica autorizzazione;
  - in caso di parità di presenze vale la maggiore anzianità di azienda documentata dalla autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato;
  - in caso di ulteriore parità sono privilegiati gli operatori sprovvisti di posteggio o con il minor numero di posteggi di Tipo a) su mercati nell'ambito del territorio nazionale;
  - è in ogni caso fatta salva la graduatoria del Ruolino di spunta esistente al momento dell'approvazione del presente Regolamento.

Le predette graduatorie sono consegnate all'inizio di ogni mese al comando di Polizia Municipale per lo svolgimento delle operazioni di spunta e, previa vidimazione per ogni giornata mercatale, ritornata alla fine del mese all'Ufficio Sviluppo Economico per gli aggiornamenti del numero di presenze e le integrazioni dovute.

3. Ai fini dell'applicazione dei suddetti criteri, per "dante causa" si intende il soggetto che, per ultimo, ha ceduto l'azienda.
4. Per le nuove istanze di partecipazione alla spunta, l'operatore di Polizia Municipale incaricato, previo preventiva verifica dell'autorizzazione, consegna all'operatore economico il modello predisposto dall'Ufficio Sviluppo Economico, ne cura il ritiro, la completezza e il deposito all'Ufficio Protocollo Comunale;
5. Per ottenere il conteggio delle presenze l'operatore deve firmare apposito registro, entro le ore 8.30.

6. La mancata presenza per tre anni consecutivi comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, giustificati con le modalità indicate nel precedente art.10 e nel presente articolo.

## ART. 12

### ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE LIBERI

1. I posteggi temporaneamente non occupati per assenza del titolare, sono assegnati giornalmente secondo la graduatoria degli spuntisti di cui al precedente art.11 – punto 2, tramite gli Operatori di Polizia Municipale.
2. La procedura di assegnazione dei posteggi ha inizio **decorsi 15 minuti** dall'orario massimo stabilito per l'insediamento dei concessionari.
3. Non possono in ogni caso concorrere all'assegnazione dei posteggi giornalieri, gli operatori già concessionari, anche di un solo posteggio, nell'ambito dello stesso mercato.
4. Gli operatori spuntisti debbono essere titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di Tipo A) o di Tipo B) di cui al D.Lgs. 114/98 valida per il territorio dell'Emilia-Romagna, nonché in possesso di Partita Iva, iscrizione nel Registro Imprese della Camera di Commercio di riferimento.
5. Il posteggio temporaneamente libero, qualora non si presentino spuntisti del medesimo settore merceologico, può essere assegnato ad operatore di settore diverso.
6. L'operatore che non accetta il posteggio disponibile o che vi rinunci dopo l'assegnazione, non è considerato presente.
7. Non si conteggiano le presenze in caso di mercati straordinari. Non si può partecipare alla spunta senza attrezzature di vendita o merci.
8. Ai fini della validità delle partecipazioni alla spunta è necessaria la presenza del titolare dell'impresa individuale o socio della società intestataria dell'autorizzazione di cui al D.Lgs. 114/98 o dipendente o di collaboratore familiare, sempreché muniti di autorizzazione in originale che ha dato luogo al numero di presenza nella graduatoria.
9. La mancata disponibilità del titolo autorizzatorio originale esclude il soggetto dalla operazione di spunta.
10. Non è ammessa l'operazione di spunta alle imprese che pur presentandosi con il titolo originale svolgono contemporaneamente attività di commercio su aree pubbliche riferite allo stesso titolo autorizzatorio.

## ART.13

### CORRETTO UTILIZZO DEL POSTEGGIO E DELLE ATTREZZATURE CORRETTA MODALITA' DI VENDITA

1. I titolari di autorizzazione/concessione, **entro le ore 8.15** devono aver installato le loro attrezzature nel posteggio a loro assegnato. Qualora per causa di accertata forza maggiore sia possibile avvisare gli addetti comunali al Mercato, gli stessi potranno derogare per un periodo non superiore a 30 minuti, dopodiché il posteggio verrà assegnato in spunta con le modalità previste.
2. Non è permesso installarsi sul Mercato **prima delle ore 6.00** e/o sgomberare il posteggio **prima delle ore 12.30**, se non per gravi intemperie ed in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore mercatale è tenuto a facilitare il transito di sgombero).

3. **Entro le ore 14.30**, tutti i posteggiatori debbono avere sgomberato l'area di mercato, così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.
4. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati come da planimetria allegata, nello spazio appositamente delimitato.
5. Non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni e di negozi. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso (ambulanze, vigili del fuoco, ecc.).
6. Coloro che ammodernando la propria attrezzatura, dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, con o senza automezzi, non rientrano negli spazi in concessione e non rispettino le prescrizioni in materia di sporgenza ed altezza delle tende o altri ingombri, non potranno utilizzare la nuova struttura.
7. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività e, dopo aver ridotto al minimo il volume, conferire negli appositi cassonetti; in particolare carta, cartone, vetro e plastica, dovranno essere conferiti negli appositi containers e campane.
8. I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in sacchi idonei a tenuta e conferiti nei cassonetti per rifiuti solidi urbani e, una volta istituito il servizio di raccolta differenziata della frazione organica, depositati negli appositi cassonetti.
9. Il posteggio non può rimanere incustodito dopo che le merci sono esposte e comunque durante l'orario di vendita, fatto salvo brevissime assenze per cause eccezionali.
10. Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività.
11. L'operatore ha l'obbligo di esibire la propria autorizzazione in originale ad ogni richiesta degli Organi di controllo o al Responsabile del Servizio Sviluppo Economico, pena l'allontanamento dal mercato.
12. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, dall'entrata in vigore del presente Regolamento, non possono sporgere oltre mt. 1 di fronte e ml. 0,50 (ml. 0,25 se il passaggio laterale è di circa ml. 0,50) al lato dalla verticale del limite di allineamento, fatto salvo la salvaguardia di transito dei mezzi di pronto intervento (ambulanza, VV.FF., ecc.).
13. I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a mt. 2.
14. E' vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
15. In caso di evidente cattivo tempo, l'operatore è autorizzato a tenere il proprio automezzo anche quando lo stesso non può essere sistemato completamente entro l'area in concessione, sempreché tale automezzo non intralci il normale svolgimento delle operazioni mercatali e lo sgombero del mercato e venga assicurato il transito degli automezzi di Pronto Intervento.
16. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta ed arredamento è consentita l'esposizione a terra della merce posta in vendita, nell'ambito degli spazi loro assegnati.
17. E' fatto divieto di utilizzare bombole di gas combustibile, impianti di riscaldamento alimentati da liquidi infiammabili e comunque qualsiasi tipo di apparecchiatura a fiamma libera.
18. Ai venditori di dischi, musicassette, radio e simili, per lo svolgimento della loro attività è consentito, tenendo i limiti di moderazione tali da non recare disturbo alle attività limitrofe, fare uso degli apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni per il tempo strettamente necessario alla vendita in atto.

## **ART. 14**

### **ORARI E FESTIVITA'**

1. Ai sensi dell'art. 28 del Decreto Legislativo n. 114 del 1998, l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco sulla base:
  - a) degli indirizzi regionali di cui al punto 3 della deliberazione della Giunta Regionale n. 12 del 1999, secondo i quali non potrà essere inferiore alle 4 ore e non superiore alle 20 ore giornaliere;
  - b) realizzando ogni opportuno coordinamento con la disciplina degli orari stabilita per le attività commerciali in sede fissa.
2. L'orario di vendita è, in ogni caso, lo stesso per tutti gli operatori del mercato, a prescindere dalle merceologie trattate;
3. Qualora il giorno di mercato coincida con un giorno festivo, su richiesta delle associazioni di categoria, è ammesso recuperare il mercato nella domenica precedente, o effettuarlo il giorno stesso;
4. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di vendita nelle seguenti giornate:
  - 25 Dicembre
  - 1° Gennaio
  - Pasqua
  - 1° Maggio
  - 1° Novembre

## **ART. 15**

### **SUBINGRESSI – REINTESTAZIONI**

1. Agli effetti dell'applicazione delle norme in materia di trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda, è consentita la continuazione dell'attività semprechè il subentrante abbia provveduto alla presentazione della richiesta di volturazione dell'autorizzazione e della relativa concessione.  
E' ammessa un'unica istanza se contestuale per entrambe le volturazioni.
2. Nel caso di subingresso per causa di morte, è consentito agli eredi, previa effettuazione dello stesso adempimento di cui al comma 1, di continuare nell'esercizio dell'attività anche in mancanza dei requisiti professionali, se richiesti, per un periodo comunque non superiore a sei mesi dalla morte del dante causa.
3. E' fatta salva la possibilità da parte degli eredi, di trasferire ad altri, anche prima del conseguimento dei requisiti professionali richiesti, la proprietà o la gestione dell'azienda.  
Sono osservate le disposizioni di cui all'art. 4 della L.R. n. 12/99.  
La modulistica è disponibile presso il Servizio Sviluppo Economico.

## **ART. 16**

### **CIRCOLAZIONE E SOSTA NELL'AREA DI MERCATO**

1. E' vietata la circolazione dei veicoli nell'area mercatale:
  - Dalle ore 6.00 alle ore 15,00 in occasione del mercato del Mercoledì,
2. E' assolutamente vietato sostare negli spazi pedonali anche per le operazioni di carico e scarico, dopo le 8,00. In caso di inosservanza è ammessa la rimozione forzata.
3. E' inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purchè lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato.

4. In caso ciò non sia possibile, dovranno essere posteggiati in zone definite dal Comando di Polizia Municipale dopo apposita ordinanza al riguardo.
5. E' sempre ammessa la rimozione forzata dei veicoli in sosta che occupano gli spazi dei posteggi o che ne vietino l'accesso.

#### **ART. 17**

##### **CANONE UTILIZZO SUOLO PUBBLICO**

1. Il canone per la concessione dei posteggi è determinato sulla base delle disposizioni regolamentari vigenti.
2. Per le sole concessioni giornaliere agli spuntisti riguardanti i mercati istituiti o per quelli che si svolgono in giorni festivi, il pagamento dei tributi deve avvenire comunque secondo le modalità stabilite dal Comune con propri regolamenti e/o disposizioni in materia.

#### **ART. 18**

##### **NORME IGIENICO – SANITARIE**

1. Ai fini della commercializzazione e somministrazione di prodotti alimentari è richiesto il rispetto della normativa generale e locale prevista nonché della normativa Comunitaria di riferimento (Regolamento CEE 852/2004).
2. Per il personale alimentarista sono fatti salvi i requisiti e gli obblighi previsti dalla Legge Regionale nr. 11/2003.
3. Le attestazioni di frequenza ai corsi di qualificazione per gli addetti alla vendita ed alla manipolazione di prodotti alimentari di cui alla L.R. nr.11/2003, devono essere tenuti a disposizione ed esibiti a richiesta degli Organi di Vigilanza.

#### **ART. 19**

##### **ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI**

1. Nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il diritto di accesso agli atti amministrativi, deve essere in ogni caso garantito agli operatori ed a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni, comitati o altre forme, di accedere
  - a) Al registro delle presenze maturate sui mercati;
  - b) Alla graduatoria dei titolari di posteggio e di cui al punto 7 della deliberazione della Giunta Regionale n.1368 del 1999.
2. Agli stessi fini di cui al comma 1, l'ufficio comunale competente è tenuto a predisporre una planimetria, da tenersi costantemente aggiornata, nella quale siano indicati, per ogni singolo mercato (istituito o che si riterrà di istituire):
  - a) l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
  - b) il numero, la dislocazione, la tipologia ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
  - c) i posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e di quelli assegnati ai produttori agricoli;

- d) i posteggi assegnati in concessione e quelli non assegnati;
- e) la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

## **ART. 20**

### **PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

1. Tutti gli operatori su aree pubbliche devono munirsi di n. 1 estintore a polvere, da almeno kg. 6 (sei), omologato e revisionato.
2. E' fatto divieto di utilizzare bombole di gas combustibile, impianti di riscaldamento alimentati da liquidi infiammabili e, comunque, qualsiasi tipo di apparecchiature a fiamma libera.
3. Gli unici impianti ammessi sono quelli installati sugli automezzi di imprese che vendono cibi cotti, alle seguenti condizioni:
  - il quantitativo di GPL di scorta non superi i 75 kg, nel rispetto dei "criteri generali di Prevenzione Incendi";
  - apparecchi di tipo conforme alle norme, ovvero provvisti di dispositivi omologati per l'intercettazione del flusso gassoso in caso di spegnimento accidentale della fiamma;
  - tubi di collegamento tra bombole e utilizzatore di tipo a norme UNI – CIG;
  - automezzi abilitati per il trasporto delle apparecchiature e bombole secondo le norme di esercizio emesse all'atto del collaudo da parte dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile,
  - le bombole siano disposte in posizione tale da non essere esposte direttamente a fonti di calore ed opportunamente ventilate;
  - predisposizione di 2 (due) estintori portatili di tipo a polvere da kg. 6 omologati e revisionati.

## **ART. 21**

### **MERCATI STRAORDINARI**

1. I mercati straordinari (se il Comune riterrà di istituirne) in quanto edizioni aggiuntive di un mercato tradizionale, si svolgeranno con lo stesso organico del mercato ordinario, senza riassegnazione dei posteggi.

## **TITOLO III DISPOSIZIONI PER I MERCATI DI VIGOLZONE**

## **ART. 22**

### **DISCIPLINA SPECIFICA RELATIVA AL MERCATO DEL MERCOLEDÌ A VIGOLZONE**

#### ***ISTITUZIONE E LOCALIZZAZIONE DEL MERCATO***

1. Il mercato del Mercoledì istituito con delibera consiliare nr. 66 del 30/11/1998 ha luogo nelle giornate di Mercoledì, comprende n. 27 posteggi di cui n. 6 del settore merceologico alimentare (nr. 1,2,3,4,5,6) e nr. 1 riservato ai produttori agricoli.

2. Il mercato è annuale ed è ubicato in Piazza Serena su una superficie complessiva di circa mq. 2000;
3. La scelta dei posteggi dei titolari oggetto di spostamento avverrà secondo le priorità della graduatoria di anzianità di presenza sul mercato di cui all'art.11.
4. L'area di mercato è quella configurata dalla planimetria allegata al presente regolamento di cui ne è parte integrante e sostanziale.
5. Il registro di mercato che viene costantemente aggiornato, sul quale sono indicati i numeri progressivi ed i dati dell'impresa, è depositato presso il Servizio Sviluppo Economico.
6. Il mercato si svolge interamente su area scoperta.

#### **ART. 23**

#### **DISCIPLINA SPECIFICA RELATIVA AI MERCATI DI NUOVA ISTITUZIONE**

1. Per ogni singolo mercato che il Comune di Vigolzone riterrà di istituire dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, lo stesso sarà integrato con apposito articolo che ripeterà le caratteristiche ed il dimensionamento rilevato con apposita planimetria nei termini e nei modi di cui al precedente art. 23.

### **TITOLO IV DISPOSIZIONI PER FIERE E SAGRE**

#### **ART. 24**

#### **CLASSIFICAZIONE FIERE**

1. Le fiere sono classificate sulla base delle definizioni di cui all'art. 6, comma 1, della Legge Regionale n.12 del 1999, così come ulteriormente specificate al comma 2.
2. Le fiere sono così classificate
  - a) fiere ordinarie, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2 per cento dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;
  - b) fiere a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati:
    1. per settori merceologici,
    2. per specializzazioni merceologiche;
    3. per settori e specializzazioni merceologiche;
  - c) fiere straordinarie, quando non è previsto, all'atto della loro istituzione, che si svolgano, con le stesse modalità, per un numero di edizioni complessivamente superiore a due.
3. In caso di superamento del numero di edizioni di cui al comma 2, lett. c), si applicano integralmente a partire dalla terza edizione, le disposizioni che regolano le fiere in via ordinaria.
4. Agli effetti del comma 1, si intendono
  - a) per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare;
  - b) per specializzazioni merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori.

## **ART. 25**

### **FIERE STRAORDINARIE**

1. Nelle fiere straordinarie, l'assegnazione dei posteggi è effettuata temporaneamente, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'art.31, comma 2 e seguenti e può essere riferibile ad una o a entrambe le edizioni previste.
2. Le presenze maturate nell'ambito delle fiere straordinarie sono considerate valide, a tutti gli effetti, ai fini dell'assegnazione del posteggio in concessione decennale, sempreché si provveda alla loro definitiva istituzione.

## **ART. 26**

### **ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI IN CONCESSIONE DECENNALE**

1. L'assegnazione dei posteggi in concessione decennale, è effettuata sulla base dei criteri stabiliti al punto 2, lett. c) della deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n°1368, stabilendo, in caso di parità, che siano privilegiati gli operatori con il minore numero di posteggi nell'ambito delle fiere che si svolgono nel Comune ed in subordine sul territorio nazionale.
2. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 1, si intende per dante causa il soggetto che, per ultimo, ha ceduto l'azienda.
3. La disponibilità dei posteggi è resa nota, oltreché a mezzo di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con avviso pubblico da esporsi all'Albo pretorio del Comune in cui siano esplicitati i termini ed ogni altra eventuale modalità da osservarsi ai fini della presentazione delle domande di assegnazione.
4. Le domande presentate da operatori che fossero già titolari di un posteggio nell'ambito della stessa fiera sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.
5. L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili:
  - a) per incremento del numero dei posteggi della fiera
  - b) per istituzione di una nuova fieraè effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui al presente articolo.
6. L'assegnazione dei posteggi, a qualunque titolo effettuata, avviene:
  - a) nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinate
  - b) previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle miglorie.

## **ART. 27**

### **ASSEGNAZIONE SECONDO POSTEGGIO**

1. Non è consentito all'operatore di detenere in concessione decennale, nella stessa fiera, più di un posteggio, salvo il caso di assegnazione, in via temporanea, ovvero, limitatamente alla singola edizione, di un secondo posteggio, quest'ultimo dal assegnarsi secondo le procedure e le modalità di cui al comma 2.
2. Al fine dell'assegnazione, in via temporanea, di un secondo posteggio, si applicano all'operatore già titolare di un posteggio in concessione decennale, gli stessi criteri validi per gli operatori non titolari di posteggio e di cui all'articolo successivo.

## **ART. 25 bis**

### **DISCIPLINA SPECIFICA - FIERA D'OTTOBRE**

1. La fiera è scoperta e si svolge in Via Roma, Piazza Serena, Via Europa, Piazza Castello, Via Gobetti.
2. La Fiera è classificata:
  - “GENERALE” ai sensi dell’art.3 della Legge Regionale 25 gennaio 2000, n.12;
  - “ORDINARIA” ai sensi dell’art.6 della Legge Regionale 25 giugno 1999, n.12 ed è una “fiera” di nuova istituzione.
3. I posteggi sono in totale nr. 70 per un totale di mq. 2.500 circa;
4. La Fiera che si effettua a cadenza annuale, si svolge nella seconda domenica del mese di Ottobre.
5. E’ prevista un’area riservata ai produttori agricoli/biologici in Piazza Serena come da planimetria allegata al presente Regolamento;
6. Possono essere previsti spazi per iniziative varie (manifestazioni collaterali di svago ed intrattenimento) in Piazza Serena, Piazza Castello.
7. Con apposito provvedimento, il responsabile dell’ufficio competente, può individuare all’interno dell’area fieristica una o più aree per l’esposizione e vendita di oggetti artigianali direttamente prodotti dai soggetti partecipanti.
8. I modi e i tempi per la presentazione delle istanze di partecipazione alla fiera sono quelli definiti, ai sensi dell’art. 6 comma 9 della Legge 12/1999, al punto 4) della D.G.R. dell’Emilia Romagna nr. 1368/1999.
9. L’assegnazione dei posteggi avverrà secondo la graduatoria formulata in base ai criteri introdotti dalla Conferenza Unificata del 05 luglio 2012 ed eventuali successive modificazioni; è fatta salva la possibilità della G.C. di stabilire criteri e condizioni particolari di selezione differenziati per tipologie di prodotti, strutture utilizzate al fine di salvaguardare le aree e la tipologia fieristica;
10. I posteggi non assegnati all’esaurimento della graduatoria di cui al comma precedente o temporaneamente non occupati il giorno della fiera, saranno assegnati in “spunta” adottando i seguenti criteri:
  - prioritariamente agli operatori commerciali non assegnati per esaurimento dei posteggi disponibili e secondo l’ordine di presentazione dell’istanza al protocollo del comune;
  - successivamente agli operatori commerciali presenti il giorno della fiera con la maggiore anzianità d’azienda opportunamente documentata.
11. Gli operatori commerciali devono occupare il posteggio con il loro banco, autoservizio ed attrezzature consentite nell’area fiera entro le ore 7.30 del giorno di Fiera e non è permesso sgombrare il posteggio prima delle ore 19.00 se non per intemperie o casi di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore è tenuto a facilitare il transito di sgombero).
12. Le operazioni di “spunta” avranno inizio alle ore 8.00.
13. Entro le ore 21.00 tutti i posteggi devono essere sgomberati, al fine di ripristinare l’uso non mercatale della zona.
14. L’orario di esercizio dell’attività di vendita è fissato dalle ore 8.00 alle ore 20.00 se non diversamente stabilito dal Sindaco con apposito provvedimento; è altresì fatta salva la competenza della G.C. di anticipare l’avvio della manifestazione fieristica al giorno precedente e posticiparne la chiusura al giorno successivo.
15. La planimetria dell’area fieristica è allegata al presente regolamento per costituirne parte integrante e sostanziale.
16. Per i posteggi su area di proprietà non comunale le modalità e l’eventuale rilascio di concessioni decennali potranno essere definite d’intesa tra le amministrazioni interessate.

## ART. 25 ter

### DISCIPLINA SPECIFICA FIERA “CUORE DI MAMMA”

1. La fiera è scoperta e si svolge in Via Roma, Piazza Serena, Via Europa, Piazza Castello, Via Gobetti.
2. La Fiera è classificata:
  - “GENERALE” ai sensi dell’art.3 della Legge Regionale 25 gennaio 2000, n.12;
  - “STRAORDINARIA” ai sensi dell’art.6 della Legge Regionale 25 giugno 1999, n.12 ed è una “fiera” di nuova istituzione.
3. I posteggi sono in totale nr. 50 per un totale di mq. 2.000 circa di cui due riservati ai produttori agricoli;
4. Per gli anni 2015 e 2016 la fiera è considerata “fiera straordinaria” e qualora ripetuta negli anni successivi sarà classificata fiera “ORDINARIA”;
5. La fiera che si effettua a cadenza annuale, si svolge nella seconda domenica del mese di maggio;
6. E’ prevista un’area riservata ai produttori agricoli/biologici in Piazza Serena e un area destinata agli hobbisti e agli esercenti che vendono ed espongono opere frutto del proprio ingegno.
7. Possono essere previsti spazi per iniziative varie (manifestazioni collaterali di svago ed intrattenimento) in Piazza Serena, Piazza Castello e nell’area circostante la fontana di Piazza Serena.
8. I modi e i tempi per la presentazione delle istanze di partecipazione alla fiera sono quelli definiti, ai sensi dell’art. 6 comma 9 della Legge 12/1999, al punto 4) della D.G.R. dell’Emilia Romagna nr. 1368/1999;
9. L’assegnazione dei posteggi avverrà secondo la graduatoria formulata in base al numero di presenze effettive maturate sulla fiera e in caso di parità di presenze in base alla maggiore anzianità di azienda documentata dall’autorizzazione amministrativa riferita all’azienda o al dante causa;
10. I posteggi non assegnati all’esaurimento della graduatoria di cui al comma precedente o temporaneamente non occupati il giorno della fiera, saranno assegnati in “spunta” secondo le modalità e i criteri della citata D.G.R 1368/1999 e successive modificazioni;
11. Gli operatori commerciali devono occupare il posteggio con il loro banco, autoservizio ed attrezzature consentite nell’area fiera entro le ore 7.30 del giorno di Fiera e non è permesso sgombrare il posteggio prima delle ore 19.00 se non per intemperie o casi di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore è tenuto a facilitare il transito di sgombero).
12. Le operazioni di spunta avranno inizio alle ore 8.00.
13. Entro le ore 21.30 tutti i posteggi devono essere sgomberati, al fine di ripristinare l’uso non mercatale della zona.
14. L’orario di esercizio dell’attività di vendita è fissato dalle ore 8.00 alle ore 20.30 se non diversamente stabilito dal Sindaco con apposito provvedimento.
15. La planimetria della fiera è allegata al presente regolamento per costituirne parte integrante e sostanziale.
16. Per i posteggi su area di proprietà non comunale le modalità e l’eventuale rilascio di concessioni decennali potranno essere definite d’intesa tra le amministrazioni interessate;

3. Agli effetti di cui al comma 2 ed in relazione alle disposizioni di cui al punto 4, lett. e) della deliberazione della Giunta Regionale n.1368 del 1999, valgono, unicamente, le presenze effettive maturate dall'operatore in virtù dell'assegnazione del secondo posteggio.

## **ART. 28**

### **ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI**

1. I posteggi non ancora assegnati in concessione decennale, sono utilizzati, in via temporanea:
  - a) per consentire la partecipazione alla fiera degli operatori non titolari di posteggio;
  - b) per l'assegnazione di un eventuale secondo posteggio agli operatori già titolari di concessione decennale per un posteggio.
2. Si applicano, ai fini dell'assegnazione temporanea di cui al comma 1, le modalità e i criteri stabiliti al punto 4 della deliberazione della Giunta Regionale n.1368 del 1999, privilegiando, in caso di ulteriore parità, gli operatori con il minore numero di posteggi nell'ambito delle fiere che si svolgono sul territorio nazionale (da verificare a seguito di autocertificazione).
3. La graduatoria è affissa all'Albo Comunale almeno 10 giorni prima della data di assegnazione dei posteggi ed in ogni caso, dello svolgimento della fiera. A fianco della graduatoria è indicato il numero del posteggio assegnato.
4. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro 30 minuti dall'orario prefissato, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempreché presente nel luogo prestabilito per le operazioni di spunta.
5. Qualora, esaurita la graduatoria, risultassero posteggi ancora vacanti, gli stessi non sono assegnati.
6. Gli operatori che, per comprovabili cause di forza maggiore non partecipano alla fiera, possono ottenere, dietro motivata istanza in carta semplice, il rimborso delle somme versate quale canone di occupazione suolo pubblico.
7. Le istanze di assegnazione di posteggi, seppur spedite regolarmente entro i 60 giorni precedenti la manifestazione con raccomandata postale, che per disguidi non imputabili al Comune dovessero pervenire oltre giorni sette dalla data ultima indicata, saranno oggetto di una speciale graduatoria che potrà servire per l'assegnazione di eventuali posteggi disponibili all'ora di inizio delle operazioni di fiera.

## **ART. 29**

### **GESTIONE DEL REGISTRO DELLE PRESENZE MATURATE GESTIONE DELLE PRESENZE ED ASSENZE DEI CONCESSIONARI DI POSTEGGIO**

1. E' fatta salva la validità delle graduatorie esistenti all'entrata in vigore della Legge Regionale n.12 del 25 giugno 1999 ed aggiornamenti successivi.
2. Al fine del riconoscimento delle presenze maturate sulle fiere, si considera, esclusivamente, la effettiva partecipazione alla manifestazione.

3. L'operatore assegnatario di posteggio che non provveda ad occuparlo o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite, è considerato assente, anche ai fini della revoca dell'autorizzazione.
4. I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza e servizio militare, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, sempreché siano debitamente giustificati entro il 10° giorno successivo alla assenza.

### **ART. 30**

#### **GIORNATE ED ORARI**

1. La Fiera si svolge di norma nella giornata specifica stabilita dal presente Regolamento. Il Sindaco, sentite le Associazioni di categoria, con ordinanza da emettere con un anticipo di almeno 180 giorni, può autorizzarne l'anticipazione o la posticipazione.
2. Gli orari di svolgimento, sentite le Associazioni, sono stabiliti con apposita ordinanza del Sindaco.
3. In occasione di particolari circostanze, sentite le Associazioni, il Sindaco, con apposita Ordinanza, può temporaneamente modificarne il giorno e/o gli orari.

### **ART. 31**

#### **POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI**

1. Ogni produttore agricolo non può occupare più di un posteggio per Fiera e Fiere Straordinarie.
2. L'assegnazione del posteggio decennale e dei posteggi temporaneamente non occupati è effettuata ai sensi dell'art.2 comma 4 della Legge Regionale n.12/99 sulla base del numero di presenze maturate e, in subordine, dell'anzianità di azienda di cui alla Legge n.59/63 o dall'art.19 della Legge n.241/90 comprovata con autocertificazione.
3. Ad eccezione delle iniziative a merceologia esclusiva riguardanti produzioni agricole locali, i posteggi riservati agli agricoltori, eccedenti la quota del 4% dei posteggi totali (art.6 c.8 L.R. 12/99), che si rendessero liberi da concessione, vengono soppressi d'ufficio.
4. I titolari di posteggio devono comprovare la qualifica di produttore agricolo secondo le modalità di legge.
5. I produttori agricoli, pena la decadenza della concessione di posteggio e delle sanzioni amministrative, possono vendere solo prodotti di propria produzione certificati secondo quanto stabilito al punto 4 o con autocertificazione.
6. Per tutto quanto non scritto, si rimanda agli articoli riferiti al commercio su aree pubbliche.

### **ART. 32**

#### **SUBINGRESSI** **TRASFERIMENTO – REINTESTAZIONE – VOLTURAZIONE**

1. Il trasferimento dell'azienda per atto fra vivi o per causa di morte effettuato nel rispetto delle norme di cui all'art.4 della L.R. 12/99 comporta il trasferimento della concessione di posteggio alla quale è attribuita la stessa data di scadenza.

2. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto fra vivi o per causa di morte comporta la possibilità di continuare l'attività senza alcuna interruzione ed il trasferimento delle presenze effettuate e dell'anzianità di azienda.
3. In caso di subingresso vengono azzerate le assenze maturate dal cedente.
4. Non è ammesso operare con autorizzazione di un altro soggetto se non con atto di trasferimento di proprietà o gestione già formalizzato per la registrazione.

### **ART. 33**

#### **ACCORPAMENTO CON AMPLIAMENTO**

1. Sono ammessi ampliamenti del posteggio fissato in planimetria a seguito di accorpamento aziendale di cui al punto 2 lett. i) deliberazione G.R. 1368/99.

### **ART. 34**

#### **SCAMBIO DI POSTEGGIO**

1. Nell'ambito dello stesso settore merceologico è ammesso lo scambio consensuale del posteggio ai sensi dell'art.2, lett. h) della deliberazione G.R. 1368/99.

### **ART. 35**

#### **REVOCA AUTORIZZAZIONE**

1. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art.5 della Legge Regionale n.12 del 1999, l'autorizzazione è revocata alla seconda assenza nell'ambito di quattro manifestazioni consecutive.

### **ART. 36**

#### **PROCEDURE RIFERIBILI IN GENERALE ALLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

1. Per quanto attiene a:
  - Riassegnazione posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento – miglioria – canone d'uso e circolazione stradale – prescrizioni in materia di sicurezza – accesso agli atti
  - Sistemazione delle attrezzature di vendita – modalità di utilizzo posteggio e modalità di vendita – Norme Igienico Sanitarie – Sanzionisi fa riferimento agli appositi articoli del Titolo II del presente Regolamento in quanto compatibili.

## **TITOLO V**

## **DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

### **ART. 37**

#### **COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE**

1. Durante lo svolgimento del Mercato, delle Sagre e delle Fiere è vietato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nel raggio di rispetto di ml. 500 del perimetro della manifestazione.
2. Tale commercio si può svolgere nel rispetto dell'art.3 della Legge Regionale n.12/99 in possesso di autorizzazione di cui al D.Lgs. n°114/98, di Partita IVA ed iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A.
3. Le categorie di cui all'art.4 –comma 2 – del D.Lgs. 114/98 non possono svolgere attività in forma ambulante.
4. Nelle strade urbane e nelle strade locali, ove è di norma consentito l'esercizio dell'attività, la sosta dei veicoli può essere effettuata, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di circolazione stradale.
5. Non è ammessa la sosta su area pubblica oltre il tempo strettamente necessario per servire l'acquirente, ed in ogni caso non superiore a 20 minuti nello stesso spazio.
6. Non è ammessa la sosta in spazi distanti meno di 10 ml. da quello già frequentato nella stessa giornata.

### **ART. 38**

#### **POSTEGGI OCCASIONALI E ISOLATI**

1. Nel territorio di Vigolzone sono ammesse possibilità di assegnazione di posteggi occasionali stagionali su suolo pubblico, in occasione di feste popolari e sagre, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione e alle rispettive condizioni;
  - a) nr. 4 posteggi complessivi, a settore merceologico libero, in via Casalegno (area ingresso campo sportivo) nei giorni di svolgimento della sagra del tortello;
  - b) nr. 4 posteggi complessivi, a settore merceologico libero, in loc. Carmiano nei giorni di svolgimento della sagra dello spiedino;
  - c) nr. 4 posteggi complessivi, a settore merceologico libero, in Piazza Serena nel giorno di svolgimento del Carnevale in Val Nure;
2. I posteggi di cui sopra possono essere assegnati in concessione decennale – limitata ai periodi di svolgimento delle predette sagre e indissolubilmente legata alla manifestazione di cui sono corollario. Le concessioni di cui alle lettere a), b) e c) decadono automaticamente in caso di soppressione o trasferimento della manifestazione senza diritto di sostituzione con altra area in concessione.
3. L'assegnazione è effettuata sulla base dei criteri stabiliti al punto 2, lett. c) della deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n°1368,
4. Nel territorio di Vigolzone al di fuori dei casi di cui ai commi precedenti non sono ammessi ulteriori posteggi occasionali e isolati.

### **ART. 39**

## **VENDITE TEMPORANEE – VENDITE OCCASIONALI – VENDITE A DOMICILIO**

1. **Le vendite temporanee** sono soggette alle stesse disposizioni prescritte per le vendite stagionali.
2. **Le vendite occasionali – marginali** effettuate dalle organizzazioni di volontariato sono soggette ad autorizzazione che è rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta se sono osservate le seguenti condizioni:
  - a) attività di vendita occasionali o iniziative di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;
  - b) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
  - c) cessazione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario.
3. **Le vendite a domicilio** del consumatore nonché dei locali ove questi si trovi per motivi di studio, cura, di intrattenimento e svago, sono consentite su tutto il territorio comunale.
4. Le vendite devono essere svolte:
  - a) in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell'organizzazione di volontariato,
  - b) senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l'uso di pubblicità di prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell'Impresa.

### **ART. 40**

#### **MODULISTICA**

1. La modulistica da utilizzare è quella che sarà predisposta dal M.I.C.A. e/o Regione Emilia-Romagna per quanto di loro competenza, per la parte residuale sarà cura del Servizio Comunale Sviluppo Economico predisporre idonei moduli.

### **ART. 41**

#### **PUBBLICITA' DEI PREZZI**

1. Fatta eccezione per le vendite occasionali e marginali di cui al precedente art.40, per tutte le forme di cui al presente Regolamento si osserva la normativa di cui all'art.14 del D.Lgs. 114/98 in materia di pubblicità dei prezzi.

### **ART. 42**

#### **VENDITE STRAORDINARIE**

1. Nei mercati sono ammesse tutte le forme di vendita di cui all'art.15 del D.Lgs. 114/98.

### **ART. 43**

## SANZIONI

1. Fatte salve le sanzioni previste dal D.Lgs. 114/98, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 introdotto dall'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003 n.3.
2. Il mancato pagamento dei tributi, canoni e/o convenzioni comunali inerenti lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche comporta la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione di quanto dovuto; per tale periodo l'operatore verrà conteggiato assente ai fini della graduatoria di Mercato.
3. In caso di particolare gravità o recidiva delle norme regolamentari (stessa violazione commessa più di due volte nel corso dell'anno solare) può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita riferita alle singole autorizzazioni per un periodo non superiore a 20 giorni (max 3 mercati settimanali).
4. I provvedimenti di revoca sono riferibili ai soli casi espressamente indicati dal comma 4 del D.Lgs. 114/98.
5. E' sanzionata ai sensi del 1° comma anche l'esercizio dell'attività in concessione decennale senza la disponibilità sul posto dell'atto autorizzatorio in originale.
6. Nel caso in cui si proceda alla convalida della sanzione del sequestro-confisca, le cose sequestrate o confiscate debbono essere distrutte, qualora siano state valutate di valore non superiore € 516 da parte del Servizio di Polizia Municipale.
7. Equivale alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate la devoluzione di esse ai fini assistenziali o di beneficenza a favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che perseguono tali fini.

## ART. 44

### OSSERVATORIO COMUNALE

1. Il Comune si riserva di istituire un Osservatorio sul Commercio su aree pubbliche al fine di:
  - a) avere un quadro aggiornato della situazione esistente ed evolutiva, delle caratteristiche e dell'efficienza della rete distributiva su aree pubbliche;
  - b) dare adeguata informazione ai soggetti economici ed alle forze sociali interessate in merito alle problematiche del commercio su aree pubbliche;
  - c) definire obiettivi di ammodernamento e riqualificazione del commercio su aree pubbliche, ai fini del rispetto del principio della libera concorrenza.
2. Le informazioni occorrenti per alimentare l'Osservatorio saranno acquisite dai diversi uffici comunali attraverso rapporti con gli altri enti e soggetti detentori di dati inerenti le attività commerciali e paracommerciali. Annualmente, l'Osservatorio potrà organizzare una conferenza per diffondere, analizzare e discutere i dati e le informazioni raccolte e fornire indicazione sull'evoluzione della domanda e dell'oggetto relativa al commercio su area pubblica.
3. Per il coordinamento delle diverse attività su area pubblica, per una costante valutazione delle esigenze e per l'osservazione dei risultati, potrà essere nominata dalla Giunta Comunale, su proposta del competente settore comunale, una commissione consultiva costituita, oltre che dalle rappresentanze degli operatori del commercio su aree pubbliche del Comune, dai rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio. Tra i compiti della commissione vi sono, inoltre:
  - la concertazione degli orari di svolgimento delle attività di commercio su aree pubbliche;

- la definizione e valutazione di proposte relative all'organizzazione, nelle aree dei mercati e delle fiere, delle esposizioni:
  - della viabilità
  - dell'arredo urbano
  - delle manifestazioni
  - della segmentazione merceologica dell'offerta.

#### **ART. 45**

#### **DISPOSIZIONI FINALI ED ABROGAZIONI**

1. Sono abrogati i precedenti Regolamenti Comunali di Mercati e Fiere.